

canza di sorveglianza nelle strade a causa della carenza di personale di polizia, i sindaci delle grandi città hanno a disposizione nutrite scorte, non solo al seguito, ma anche presso le proprie residenze —:

se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative finalizzate a far sì che le scorte dei sindaci possano essere formate anche da vigili urbani o poliziotti privati. (4-10602)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 del 19 maggio 1994, all'articolo 7 testualmente recita: « L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico »;

il successivo articolo 8 del citato decreto testualmente recita: « Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne notizia all'amministrazione »;

il successivo articolo 9 testualmente recita: « L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore »;

in poche parole, i docenti che insegnano nelle scuole pubbliche non possono insegnare, contemporaneamente, in altre scuole, civiche o private;

la questione è stata considerata giuridicamente controversa, tanto che alcuni insegnanti hanno contestato la diffida proveniente dal Ministero della Pubblica Istruzione ad interrompere il rapporto di

lavoro instaurato con le scuole civiche — nel caso di specie — del Comune di Milano;

detti insegnanti hanno impugnato innanzi al TAR Lombardia il provvedimento proveniente dal Ministero ed il TAR Lombardia aveva accolto le ragioni di doglianza dei docenti, ritenendo che il rapporto di lavoro dei medesimi con le scuole private, non potesse essere considerato di tipo subordinato in senso stretto, sia per il ridotto numero di ore di insegnamento, sia per l'entità modesta del compenso, sia perché l'attività prestata veniva sottoposta a semplice « coordinazione »;

a fronte di tale decisione del TAR Lombardia il Ministero della Pubblica Istruzione ha proposto gravame ed il Consiglio di Stato, a fine 2003, ha accolto l'impugnazione medesima sancendo che non si trattava di attività libero professionale — secondo la tesi sostenuta dai docenti — in quanto tutte le motivazioni addotte non sono assolutamente incompatibili con la figura tipica del rapporto di lavoro subordinato;

peraltro il Consiglio di Stato, nella sua motivazione, ha preso atto di taluni elementi significativi, quali la continuità della prestazione, la subordinazione gerarchica dei docenti nella struttura organizzativa, la partecipazione agli organi collegiali, il rispetto degli orari e dei programmi, l'esistenza di orari di servizio, il potere direttivo degli organi scolastici e la valutazione periodica e finale degli alunni, mentre la retribuzione veniva calcolata su base oraria come avviene, in molti casi, nel pubblico impiego;

il principio sancito dal Consiglio di Stato ha trovato ampia pubblicizzazione su organi di informazione (vedasi, per tutti, il quotidiano *La Stampa* del 1° dicembre 2003 alla pagina 16);

risulta all'interrogante che, malgrado la citata decisione del Consiglio di Stato e malgrado la piena conferma, pertanto, delle posizioni correttamente assunte fin dal principio dal Ministero della Pubblica Istruzione, che continuino a non trovare applicazione alcuna gli articoli sovra citati

del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

è evidente che, in ragione del fatto che non può più darsi al decreto legislativo interpretazione difforme rispetto a quella sancita con sentenza dal Consiglio di Stato, che, da una parte, il Ministero della Pubblica Istruzione deve vigilare in maniera stringente sulla corretta applicazione della normativa vigente, così come definita ed interpretata dal Consiglio di Stato mentre, dall'altra parte, tutti i dirigenti che omettono di darne applicazione, sono passibili di procedimenti disciplinari se non di sanzioni penali per reati di natura omissiva —:

se la ricordata sentenza del Consiglio di Stato sia stata debitamente trasmessa a tutte le strutture scolastiche periferiche dalla Repubblica;

se sia stata redatta e trasmessa apposita circolare chiarendo che la questione giuridica era da considerarsi superata e definitivamente risolta dalla pronuncia del Consiglio di Stato e che, dunque, eliminata ogni incertezza interpretativa della normativa vigente, gli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dovessero trovare rigorosa applicazione;

se consti al Ministero che sia stata data immediata, tempestiva e precisa applicazione, in tutti gli organismi scolastici, alla citata normativa e, in particolare, quante comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8 siano state date dagli interessati e quante cessazioni dall'impiego precedente risultino operative. (5-03398)

\* \* \*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHI-GLIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, mediante una particolare valorizzazione del ruolo del contratto di lavoro a tempo parziale come strumento idoneo ed efficace per contemperare le esigenze di competitività delle imprese con le sacrosante istanze di tutela del lavoratore, introduce una particolare disciplina, sostanzialmente promozionale, a favore dei lavoratori purtroppo affetti da patologie oncologiche;

l'articolo 46 comma 1 lettera *t*) del citato decreto ha infatti aggiunto al decreto legislativo n. 61 del 2000 l'articolo 12-*bis* che testualmente recita: « I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro »;

il citato articolo 12-*bis* tipizza una ipotesi speciale di trasformazione del rapporto per andare incontro alle evidenti esigenze dei lavoratori affetti da patologie oncologiche senza risolvere il rapporto di lavoro medesimo, ma mantenendolo nei limiti consentiti dalla patologia medesima, rapportati alla riduzione effettiva della capacità lavorativa;

è intuitiva l'importanza, anche di natura psicologica, della norma che, da una parte, consente di non estromettere il lavoratore affetto da patologia oncologica dal mondo del lavoro, quasi a volerne presupporre la totale irrecuperabilità dal punto di vista psico-fisico e, dall'altra, ne tutela la integrità intervenendo mediante una trasformazione del rapporto calibrato sulla effettiva residua capacità lavorativa del lavoratore affetto da patologie oncologiche;